

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Proroga e modifica del 6 giugno 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È prorogata la validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 1998 e del 4 maggio 1999¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2000 del contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile²:

Convenzione addizionale del 16/27 marzo 2000 del contratto nazionale mantello 1998-2000

Art. 1 In generale

Art. 2 Adeguamento salariale 2000

Art. 3 Ore flessibili (modifica dell'art. 26 CNM «ore flessibili»)

Art. 5 Convenzione addizionale «carpenterie» (appendice 14)

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1° gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

¹ FF 1998 4469/70/71, 1999 2934/35

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2000 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

6 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2173